



La Cassa
di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DI RAVENNA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL TUF SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 NOVEMBRE 2021

La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet della Cassa di Ravenna S.p.A. (www.lacassa.com), nella Sezione "Investors Relations – Assemblea".

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata approvata il 4 novembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna S.p.A. (la "**Cassa**") per illustrare il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Banca, convocata presso la Sede della Società, in Ravenna - Piazza G. Garibaldi 6, il giorno 29 novembre 2021, alle ore 16.00, in unica convocazione:

2. Proposta di modifica degli articoli 7, 8 e 12 dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto della Cassa di Ravenna Spa.

Le proposte di modifica riguardano le previsioni statutarie contenute negli articoli 7, 8 e 12 per adeguare lo Statuto alle novità normative introdotte con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento degli incarichi degli esponenti aziendali delle banche e con l'aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario, recentemente pubblicate.

In dettaglio le ragioni che motivano le modifiche proposte sono costituite dalla necessità di:

- inserire tra i requisiti individuali di idoneità alla carica degli esponenti, anche i criteri di correttezza e di competenza, nonché la disponibilità di tempo richiesti dal decreto ministeriale;
- introdurre il requisito per la composizione ottimale degli organi sociali richiedendo che gli esponenti garantiscano nel loro insieme un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'organo a cui appartengono così da alimentare il confronto e la dialettica interna e favorire l'apporto di profili e approcci differenti;
- introdurre la nuova definizione del requisito di indipendenza di cui al DM 169/2020;
- introdurre una quota del genere meno rappresentato nella composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale;
- prevedere che la composizione del Comitato Rischi endoconsiliare contempli la presenza di almeno un Consigliere del genere meno rappresentato e che il Presidente del Comitato stesso non possa coincidere con il Presidente del Consiglio di amministrazione o di altri Comitati;
- prevedere l'estensione delle attribuzioni non delegabili del Consiglio di amministrazione;
- prevedere espressamente che i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione siano idonei a consentire una ricostruzione dei lavori svolti ed anche dello svolgimento, del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

Si fa presente che le modifiche statutarie proposte non comportano la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo

gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate nello statuto e dall'articolo 2437 codice civile.

Si precisa inoltre che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte assumeranno efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Di seguito si riportano le modifiche proposte, raffrontate con il testo attualmente vigente, che sottoponiamo alla Vostra approvazione.

LA CASSA DI RAVENNA SPA

Proposta di modifica statutaria

Testo attuale	Testo proposto in modifica
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>7.1 L'Assemblea elegge un Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari compreso tra 10 e 14 consiglieri, previa indicazione del numero da parte del Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato contestualmente all'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto, con le seguenti modalità:</p> <p>A) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge su liste di candidati al Consiglio di Amministrazione, che siano presentate e depositate presso la Direzione Generale della Cassa di Ravenna Spa, Piazza Garibaldi n. 6, Ravenna, dopo l'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto e fino ad almeno il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea stessa.</p> <p>La Direzione Generale tiene un apposito libro-verbale per le registrazioni cronologiche di tali atti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>7.1 L'Assemblea elegge un Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari compreso tra 10 e 14 consiglieri, previa indicazione del numero da parte del Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato, che identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale a norma del DM 23 novembre 2020 n. 169 e secondo un regolamento interno, come previsto dalle norme di Vigilanza, contestualmente all'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto, con le seguenti modalità:</p> <p>A) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge su liste di candidati al Consiglio di Amministrazione, che siano presentate e depositate presso la Direzione Generale della Cassa di Ravenna Spa, Piazza Garibaldi n. 6, Ravenna, dopo l'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto e fino ad almeno il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea stessa.</p> <p>La Direzione Generale tiene un apposito libro-verbale per le registrazioni cronologiche di tali atti.</p>

<p>Ogni lista deve essere composta da azionisti candidati in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per gli amministratori di banche (requisiti che debbono essere richiamati anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione di consiglieri di amministrazione).</p> <p>B) Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei presentatori, i curricula sottoscritti e le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli autorevoli candidati (requisiti essenziali per le loro elezioni), che debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario, l'attestazione dell'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, in particolare per quello che riguarda gli elevati requisiti di professionalità e onorabilità imposti dalle normative vigenti e dalla rilevanza della Banca; nell'ipotesi in cui non sia possibile depositare tempestivamente i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, deve essere depositata una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale ciascun candidato afferma, sotto la propria responsabilità di essere</p>	<p>Ogni lista deve essere composta da azionisti candidati, adeguatamente diversificati, in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, di correttezza, di professionalità e di competenza previsti dalla legge, dal DM 23 novembre 2020 n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni, per gli amministratori di banche (requisiti che debbono essere richiamati anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione di consiglieri di amministrazione).</p> <p>Ogni lista deve prevedere anche diversità di genere in modo che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 33% degli eligendi, secondo una conseguente alternanza di genere anche nell'ordine di presentazione dei candidati nella lista.</p> <p>B) Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei presentatori, i curricula sottoscritti e le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli autorevoli candidati (requisiti essenziali per le loro elezioni), che debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario, l'attestazione dell'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, in particolare per quello che riguarda gli elevati requisiti di professionalità e onorabilità imposti dalle normative vigenti e dalla rilevanza della Banca; nell'ipotesi in cui non sia possibile depositare tempestivamente i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, deve essere depositata una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale ciascun candidato afferma, sotto la propria responsabilità di essere</p>
--	---

<p>in possesso dei requisiti normativamente previsti, nonché, qualora posseduti, di quelli di indipendenza previsti dallo statuto, le cui documentazioni debbono depositarsi dopo l'avvenuta elezione.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spetta, come da legge la verifica dei requisiti dei neo eletti consiglieri.</p> <p>C) Ogni lista deve essere sottoscritta da un numero di soci rappresentanti (in proprio o per delega presentata nelle forme già previste dal vigente Statuto della Cassa o per fax che ne confermi l'autenticità) una quota di capitale non inferiore ad un trentesimo. Ogni azionista può sottoscrivere irrevocabilmente e unicamente una lista di candidati per il Consiglio di amministrazione che contenga eventualmente unitamente anche la lista per il Collegio Sindacale. In caso di sottoscrizione, da parte di un'azionista, di più di una lista di candidati, viene ritenuta valida esclusivamente la firma apposta alla lista depositata per prima e vengono annullate le eventuali altre sottoscrizioni effettuate dal medesimo azionista.</p> <p>Le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell'Assemblea.</p> <p>Le liste diverse da quella presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna non possono essere sottoscritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in carica al momento della presentazione della lista, sia per le azioni che detengono personalmente, sia per quelle detenute tramite società da loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 del codice civile; - dai genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle dei 	<p>in possesso dei requisiti normativamente previsti, nonché, qualora posseduti, di quelli di indipendenza previsti dallo statuto, le cui documentazioni debbono depositarsi dopo l'avvenuta elezione.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spetta, come da legge e da Disposizioni di Vigilanza la verifica dei requisiti dei neo eletti consiglieri.</p> <p><i>Invariato</i></p>
--	---

<p>suddetti Consiglieri.</p> <p>D) Le liste debbono essere formate da un minimo di un candidato ad un massimo di candidati pari al numero massimo di eligendi nella votazione assembleare convocata.</p> <p>Ogni candidato deve essere azionista in regola con i requisiti di legge e previsti dallo Statuto della Cassa.</p> <p>I nominativi presentati nelle liste vengono ordinati in ciascuna lista secondo l'ordine proposto dai rispettivi presentatori, con le specificazioni del cognome, del nome, del luogo e della data completa di nascita per la precisa identificazione.</p> <p>Ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né simultaneamente per l'elezione del Collegio Sindacale. Fra eventuali plurime candidature dello stesso azionista rimane valida la prima presentata e decadono le eventuali altre.</p> <p>Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>Almeno uno ogni tre dei candidati presentati nell'ordine di lista e comunque almeno due dei primi sei della lista presentata, devono possedere il requisito di indipendenza e non potranno quindi divenire esecutivi.</p> <p>E) Partecipano alla ripartizione dei seggi tutte le liste regolarmente presentate e votate.</p> <p>Nel calcolo delle percentuali per l'attribuzione dei seggi non vengono considerate le schede bianche o nulle.</p> <p>Ogni azionista può votare esclusivamente per una lista con il numero di azioni di cui è titolare in</p>	<p>D) Le liste debbono essere formate da un minimo di un candidato ad un massimo di candidati pari al numero massimo di eligendi nella votazione assembleare convocata.</p> <p>Ogni candidato deve essere azionista in regola con i requisiti di legge e previsti disposti dalle normative e dallo Statuto della Cassa.</p> <p>I nominativi presentati nelle liste vengono ordinati in ciascuna lista secondo l'ordine proposto dai rispettivi presentatori, con alternanza di candidature che deve tener conto anche delle rappresentanze di genere previste alla lettera A), con le specificazioni del cognome, del nome, del luogo e della data completa di nascita per la precisa identificazione.</p> <p>Ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né simultaneamente per l'elezione del Collegio Sindacale. Fra eventuali plurime candidature dello stesso azionista rimane valida la prima presentata e decadono le eventuali altre.</p> <p>Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>Almeno uno ogni tre dei candidati presentati nell'ordine di lista e comunque almeno due dei primi sei della lista presentata, devono possedere il requisito di indipendenza disposto dalla legge e dal DM 23 novembre 2020 n. 169 e non potranno quindi divenire esecutivi.</p> <p><i>Invariato</i></p>
--	---

Assemblea.

Ogni azionista elettore di una lista può aggiungere nominativi di azionisti dotati dei requisiti disposti dalla legge e dal presente comma alle lettere A e B, non inclusi in altre liste, fino ad un terzo dei candidati presentati nella lista votata ed in numero non inferiore comunque ad una unità.

F) La cifra elettorale di ciascun candidato presentato in lista è determinata dai voti ottenuti dalla lista, mentre la cifra elettorale dei candidati aggiunti dagli azionisti è determinata dalle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati secondo le cifre elettorali ottenute e, nel caso di parità di cifra elettorale, secondo l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

G) L'attribuzione dei seggi a ciascuna lista viene effettuata con sistema proporzionale secondo la seguente procedura:

a) occorre determinare il quoziente della lista dividendo il totale dei voti azionari validamente espressi in Assemblea per il numero dei seggi consiliari da attribuire;

b) ad ogni lista ammessa alla distribuzione dei seggi consiliari viene assegnato un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dividendo i voti riportati dalla lista per il quoziente di lista di cui al punto a);

c) nel caso in cui i seggi consiliari così attribuiti siano in numero minore rispetto a quelli da assegnare, i restanti seggi consiliari vengono attribuiti, nell'ordine, alle liste con i resti di quoziente di lista più elevati risultanti nelle divisioni di cui al punto b) senza escludere quelle che non avessero ottenuto il quoziente intero; a parità di resti, il seggio consiliare viene attribuito alla lista prima presentata.

H) Il numero dei seggi (comprese le eventuali

H) Il numero dei seggi (comprese le eventuali

<p>sostituzioni) attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare la metà del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Conseguentemente l'altra metà dei Consiglieri viene attribuita alle altre liste secondo le regole sopra definite in questo medesimo Statuto.</p> <p>Vengono proclamati eletti, nel numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, secondo le precedenti regole, purchè in possesso dei requisiti disposti dalla legge e richiamati nel presente comma alle lettere A e B, i candidati Consiglieri, compreso comunque almeno un candidato Consigliere che abbia i requisiti di indipendenza, comunque e ovunque collocato nell'ordine della rispettiva lista (ovvero se fra gli eletti non vi fosse un Consigliere indipendente, l'ultimo degli eletti verrebbe sostituito dal primo dei non eletti dotato dei requisiti di indipendenza).</p> <p>I) Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta dalla sola Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).</p> <p>Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta da soci diversi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).</p> <p>Nel caso vengano validamente presentate più liste proposte da soci ed in assenza di lista comunque sottoscritta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei</p>	<p>sostituzioni) attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare la metà del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Conseguentemente l'altra metà dei Consiglieri viene attribuita alle altre liste secondo le regole sopra definite in questo medesimo Statuto.</p> <p>Vengono proclamati eletti, nel numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, secondo le precedenti regole, purchè in possesso dei requisiti disposti dalla legge e richiamati nel presente comma alle lettere A e B, i candidati Consiglieri, compreso comunque almeno un candidato Consigliere che abbia i requisiti di indipendenza e compreso almeno il 33% dei candidati del genere meno rappresentato, comunque e ovunque collocato nell'ordine della rispettiva lista (ovvero se fra gli eletti non vi fosse un Consigliere indipendente e l'adeguato numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, l'ultimo gli ultimi degli eletti verrebbero sostituiti da dai primi dei non eletti dotati dei requisiti di indipendenza e da quelli del genere meno rappresentato).</p> <p><i>Invariato</i></p>
--	---

<p>consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).</p> <p>Nel caso in cui i soci non dovessero comunque presentare alcuna lista valida, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di amministrazione con la maggioranza di legge, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).</p> <p>L) Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno quattro Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.</p> <p>Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 147 ter del TUF.</p> <p>L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.</p> <p>7.2. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione nelle due prime votazioni ed a maggioranza semplice dei presenti nella terza votazione e, in tale caso,</p>	<p>L) Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno quattro Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.</p> <p>Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 147 ter del TUF.</p> <p>13 del DM 23 novembre 2020 n. 169.</p> <p>L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti, in applicazione del DM 23 novembre 2020 n. 169.</p> <p><i>Invariato</i></p>
--	---

<p>a parità di voti, risultano eletti i Consiglieri più anziani di carica ed a parità i più anziani di età.</p> <p>7.3 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>I singoli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea ai sensi del codice civile.</p> <p>Per la cessazione dalla carica degli Amministratori per scadenza del termine si applica l'art. 2385, secondo comma del codice civile.</p> <p>7.4 Nei casi di carenza o perdita di requisiti di legge e di statuto, dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un consigliere di amministrazione, lo stesso viene sostituito, per il completamento del mandato, dal primo dei non eletti della medesima lista originaria dove l'amministratore cessato era stato eletto, fornito dei requisiti indispensabili.</p> <p>Qualora venga a mancare il numero di Consiglieri non esecutivi indipendenti previsto dall'articolo 7.1 lettera L) del presente statuto, l'Amministratore indipendente cessato viene sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della medesima lista originaria.</p>	<p>7.3 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Gli amministratori agiscono in piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.</p> <p>I singoli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea ai sensi del codice civile.</p> <p>Per la cessazione dalla carica degli Amministratori per scadenza del termine si applica l'art. 2385, secondo comma del codice civile.</p> <p>7.4 Nei casi di carenza o perdita di requisiti di legge e di statuto, dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un consigliere di amministrazione, lo stesso viene sostituito, per il completamento del mandato, dal primo dei non eletti della medesima lista originaria dove l'amministratore cessato era stato eletto, fornito dei requisiti indispensabili, nel rispetto anche della presenza almeno del 33% del genere meno rappresentato.</p> <p>Qualora venga a mancare il numero di Consiglieri non esecutivi indipendenti previsto dall'articolo 7.1 lettera L) del presente statuto, e/o quello delle rappresentanze di genere, l'Amministratore indipendente cessato viene sostituito dal primo candidato indipendente con le caratteristiche del caso non eletto della medesima lista originaria o in mancanza nella lista altrimenti più votata, nel rispetto dell'equilibrio statuito nel punto H.</p>
---	--

<p>Nel caso in cui una lista sia o rimanga priva di candidati subentranti, forniti dei requisiti indispensabili, o sia priva di idonei subentranti o per mancata accettazione dell'incarico, il Consiglio provvederà alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con l'astensione dei Consiglieri non indicati dalla stessa lista di appartenenza. Il nominativo da cooptare verrà designato o proposto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica della stessa lista di appartenenza del sostituendo, sempre nel rispetto dell'art. 7.1, lettera H dello Statuto.</p> <p>In caso di impossibilità per la mancanza di Consiglieri in carica della lista interessata, si procede alla cooptazione a termini di legge nel rispetto dell'articolo 7.1, lettera H dello Statuto, commi 1 e 2.</p> <p>7.5 Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione, che l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione, che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>7.6 Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.</p> <p>7.7 Di regola il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè</p>	<p>Nel caso in cui una tutte le liste sia rimangano privae di candidati subentranti, forniti dei requisiti indispensabili, o siano privae di idonei subentranti o per mancata accettazione dell'incarico, il Consiglio provvederà alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con l'astensione dei Consiglieri non indicati dalla stessa lista di appartenenza. Il nominativo da cooptare verrà designato o proposto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica della stessa lista di appartenenza del sostituendo, sempre nel rispetto dell'art. 7.1, lettera H dello Statuto e delle rappresentanze di genere.</p> <p>In caso di impossibilità per la mancanza di Consiglieri in carica della lista interessata, si procede alla cooptazione a termini di legge nel rispetto dell'articolo 7.1, lettera H dello Statuto, commi 1 e 2, e delle rappresentanze di genere.</p> <p><i>Invariati</i></p>
---	---

<p>nell'ambito dell'Unione Europea, e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Amministratori e Sindaci.</p> <p>In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.</p> <p>Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti, su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore Generale.</p> <p>7.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>7.9 E' ammessa la possibilità di tenere o di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella sede della Società.</p>	
Articolo 8	Articolo 8

<p>8.1 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente statuto sono riservati all'Assemblea.</p> <p>8.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine e le revoche nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale; - le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo Bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo; - l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; - la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa. 	<p><i>Invariato</i></p> <p>8.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine e le revoche nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale; - le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo Bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo; - l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; - la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa;
---	--

<p>Il Consiglio può inoltre istituire commissioni/comitati consultivi e di studio, temporanei o permanenti, di cui possono far parte anche Amministratori e Sindaci, determinandone le funzioni e la composizione.</p> <p>8.3 Il Consiglio costituisce al suo interno il Comitato Rischi che svolge funzioni di supporto al Consiglio stesso in materia di rischi e sistema di controlli interni, composto da 3-5 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti con la presenza di almeno un Consigliere eletto dalle liste di minoranza e Presidente scelto tra i componenti indipendenti.</p> <p>8.4 In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze, entro determinati limiti, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.</p> <p>8.5 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a 180 giorni.</p>	<p>inoltre l'adozione delle attività previste e/o richieste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.</p> <p>Il Consiglio può inoltre istituire commissioni/comitati consultivi e di studio, temporanei o permanenti, di cui possono far parte anche Amministratori e Sindaci, con la presenza anche del genere meno rappresentato, determinandone le funzioni e la composizione.</p> <p>8.3 Il Consiglio costituisce al suo interno il Comitato Rischi che svolge funzioni di supporto al Consiglio stesso in materia di rischi e sistema di controlli interni, composto da 3-5 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti con la presenza di almeno un Consigliere eletto dalle liste di minoranza e di almeno un Consigliere del genere meno rappresentato e Presidente scelto tra i componenti indipendenti che non sia Presidente del Consiglio di amministrazione o di altri Comitati.</p> <p><i>Invariato</i></p> <p>8.5 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a 180 60 giorni.</p> <p>8.6 I verbali delle adunanze devono essere idonei a consentire una ricostruzione dei lavori svolti ed anche dello svolgimento, del dibattito e delle diverse posizioni espresse.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>12.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>12.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e</p>

<p>scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti.</p> <p>L'elezione del Collegio Sindacale si svolge su liste di candidati.</p> <p>Le liste devono riportare l'indicazione dei nominativi candidati a Presidente del Collegio Sindacale, a sindaci effettivi e a sindaci supplenti e possono essere presentate e depositate unitamente alle liste dei candidati al Consiglio di amministrazione come indicato all'articolo 7.1 lettera C) dello statuto.</p> <p>Alla lista che ottiene più voti spetta il Presidente, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista). Alla seconda lista più votata spetta un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista).</p> <p>Nell'eventualità che solamente una lista presenti candidati al Collegio Sindacale, vengono proclamati eletti i candidati della medesima sola lista.</p> <p>Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.</p> <p>Nei casi di dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un sindaco, subentra, fino al completamento del mandato il sindaco supplente</p>	<p>scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti.</p> <p>Il Collegio Sindacale deve identificare preventivamente la propria composizione ottimale e poi verificarne la rispondenza con quella effettiva.</p> <p>L'elezione del Collegio Sindacale si svolge su liste di candidati.</p> <p>Le liste devono essere composte con alternanza di genere che permetta la rappresentanza di almeno il 33% del genere meno rappresentato e devono riportare l'indicazione dei nominativi candidati a Presidente del Collegio Sindacale, a sindaci effettivi e a sindaci supplenti e possono essere presentate e depositate unitamente alle liste dei candidati al Consiglio di amministrazione come indicato all'articolo 7.1 lettera C) dello statuto.</p> <p>Alla lista che ottiene più voti spetta il Presidente, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista) se rappresentativi delle quote minime di genere.</p> <p>Alla seconda lista più votata spetta un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista).</p> <p>Nell'eventualità che solamente una lista presenti candidati al Collegio Sindacale, vengono proclamati eletti i candidati della medesima sola lista.</p> <p>Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.</p> <p>Nei casi di dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un sindaco, subentra, nel rispetto delle quote minime di genere, fino al</p>
--	--

<p>appartenente alla medesima lista del sindaco cessato o, ove ciò non sia possibile, il rimanente sindaco supplente eletto.</p> <p>Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo e/o supplente subentrato più anziano di età appartenente alla medesima lista del Presidente del Collegio Sindacale cessato.</p> <p>12.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.</p> <p>12.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Svolge altresì attività di supervisione sulla</p>	<p>completamento del mandato il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato o, ove ciò non sia possibile, il rimanente sindaco supplente eletto.</p> <p>Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo e/o supplente subentrato più anziano di età appartenente alla medesima lista del Presidente del Collegio Sindacale cessato.</p> <p>12.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>I Sindaci, adeguatamente diversificati, devono possedere i requisiti di professionalità, competenza, onorabilità, correttezza ed indipendenza previsti dalla legge, dal DM 23 novembre 2020 n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.</p> <p><i>Invariati</i></p>
--	--

<p>complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.</p> <p>Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni, ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.</p> <p>Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.</p> <p>Quale organo con funzioni di controllo esprime il proprio parere, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, anche sulla definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).</p> <p>12.4 E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.</p> <p>La riunione del Collegio Sindacale si considera in ogni caso tenuta nella sede della Società.</p>	
--	--

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:
“L’assemblea degli azionisti della Cassa di Ravenna S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

delibera

- 1. di modificare gli articoli 7, 8 e 12 dello Statuto sociale;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione e a chi lo sostituisce a norma di Statuto ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni di qualsiasi Autorità di Vigilanza.*

* * *

Ravenna, 4 novembre 2021

La Cassa di Ravenna Spa
Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente